



Regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione.

Premessa

In applicazione dell'art. 14 e seguenti del CCNL del 21.05.2018, viene disciplinato l'istituto contrattuale degli incarichi di funzione di nuova istituzione, relativamente alle modalità di graduazione, valorizzazione di conferimento, di rinnovo, valutazione e revoca.

Dato il carattere di profonda innovazione del sistema degli incarichi del personale del Comparto, il presente Regolamento potrà essere riesaminato qualora vengano adottate nuove indicazioni regionali o emanate nuove disposizioni contrattuali.

Art 1 – principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione, sulla base dell'ordinamento dell'ASST, delle disposizioni regionali di organizzazione e in relazione alle esigenze di servizio, degli incarichi di funzione, ai sensi dell'art. 14 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018.

Art. 2 – criteri per l'individuazione degli incarichi di funzione

1. Nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale sono istituiti i seguenti incarichi di funzione:
 - Incarico di organizzazione
 - Incarico professionale
2. Gli incarichi di funzione richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e profilo professionale di appartenenza.
3. L'ASST individua gli incarichi di funzione sulla base dei seguenti criteri:
 - collocazione nell'assetto organizzativo, con particolare riferimento al POAS
 - funzioni, contenuti professionali specifici e le attività peculiari alla posizione in esame
 - valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi aziendali
 - complessità delle competenze attribuite

Art. 3 – contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario

1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior, l'incarico di organizzazione comporta l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. L'incarico di organizzazione è graduato secondo i criteri definiti dall'art. 5.

2. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43/2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione; per l'esercizio di tale funzione è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 4 e 5 della Legge n. 43/2006, e nello specifico:

- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al *D.M. 3 novembre 1999, n. 509* del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al *D.M. 22 ottobre 2004, n. 270* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

Il coordinamento deve essere affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali di riferimento.

Per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è richiesto il requisito di almeno 5 anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale/specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.

3. Sono istituiti incarichi professionali per l'esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle aree di intervento delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, prevista nell'organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
4. L'incarico professionale può essere di due tipi:
 - professionista specialista: per il cui conferimento è richiesto il requisito del possesso del master specialistico di 1° livello di cui all'art. 6 della Legge n. 43/2006. Si rimanda al confronto sindacale l'individuazione di detti master;
 - professionista esperto: per il cui conferimento è necessario il requisito competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l'esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni.
5. Nell'ambito dell'unità di appartenenza, gli incarichi di organizzazione di cui al 1° punto sono sovraordinati agli incarichi di "professionista specialista" e "professionista esperto".

Art. 4 - contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale.

1. Per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale gli incarichi possono essere di organizzazione o professionali.
2. L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale. Il conferimento



dell'incarico potrà comportare l'iscrizione al relativo albo, ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.

3. L'incarico di organizzazione è di un'unica tipologia ed è graduato secondo i criteri definiti dall'art. 5. Il requisito richiesto per tale incarico è il possesso di almeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in categoria D.
4. L'incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali, ove esistente.
5. Il requisito richiesto per l'incarico professionale è il possesso di almeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione, ove esistente. In tale caso, il conferimento dell'incarico potrà comportare l'iscrizione al relativo albo, ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.

Art. 5 – criteri per la graduazione degli incarichi di funzione

1. L'ASST provvede alla graduazione degli incarichi di funzione al fine di individuare l'importo della relativa indennità. Nella graduazione degli incarichi viene tenuto conto dei seguenti criteri:
 - dimensione organizzativa di riferimento
 - livello di autonomia e responsabilità dell'incarico
 - tipo di specializzazione richiesto dai compiti affidati
 - complessità ed implementazione delle competenze connessa all'articolazione aziendale
 - valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.
2. La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di complessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo dell'ASST, fermo restando che per il personale del ruolo sanitario gli incarichi di organizzazione, relativi all'unità di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi professionali del ruolo, così come previsto dall'art. 3, comma 5.
3. I criteri da adottare per la graduazione degli incarichi di funzione sono definiti secondo quanto riportato nella scheda "*graduazione incarichi di funzione*", di cui all'allegato 1. Ogni incarico, in base al punteggio ottenuto dopo la pesatura, viene ricondotto ad una fascia di appartenenza, cui corrisponde la relativa indennità economica, in base al seguente schema:

punti	fascia economica	indennità annua €
50-65	12	1.678,48
66-70	11	2.200,00
71-75	10	3.300,00
76-84	9	4.200,00
85-94	8	5.200,00
95-104	7	6.200,00
105-114	6	7.200,00

115-124	5	8.200,00
125-134	4	9.200,00
135-104	3	10.200,00
141-144	2	11.200,00
145-150	1	12.000,00

Art. 6 – trattamento economico accessorio

1. Il valore economico dell'indennità di incarico viene determinato entro gli importi minimo e massimo previsti dall'art. 20 CCNL 21/05/2018 Comparto Sanità e, complessivamente, nei limiti della quota di fondo contrattuale di cui all'art. 80 "*Fondo condizioni di lavoro ed incarichi*", definita in sede di Contrattazione Integrativa. Il punteggio assegnato ad ogni incarico sulla base dei criteri di cui all'art. 5 ne determina la pesatura.
2. Il valore annuo dell'indennità di incarico è corrisposto per 13 mensilità.
3. L'indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario e della Pronta Disponibilità Al titolare di incarico di organizzazione non è consentito il recupero dell'eccedenza oraria a giornata. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85. In tal caso, al titolare di incarico di organizzazione è consentito il recupero dell'eccedenza oraria a giornata intera.

Art. 7 – procedure di conferimento incarichi

1. Per l'attribuzione degli incarichi l'ASST emana un Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, specificando per ciascuna funzione:
 - il profilo professionale cui la selezione è riferita
 - tipologia di incarico
 - i requisiti per l'accesso
 - le competenze specifiche richieste per la funzione e le linee di attività
 - il peso attribuito alla posizione e l'indennità economica annua
 - termini e modalità di presentazione delle domande

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Possono accedere agli incarichi di funzione i dipendenti dell'ASST che sono collocati nella categoria D, compreso il livello economico senior, e in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali richiesti dall'incarico da ricoprire. La selezione ha lo scopo di accertare, tramite una valutazione del curriculum e colloquio, il grado di idoneità del candidato al conferimento dell'incarico.
3. I dipendenti di cui al precedente comma possono presentare, entro il termine stabilito, le domande di partecipazione all'Avviso di selezione interna pubblicato, per un periodo di 30 giorni, sul sito web aziendale alla sezione "*Concorsi*" categoria "*Selezioni Interne*".

Le domande di ammissione alla selezione interna dovranno essere esclusivamente prodotte tramite la procedura telematica in uso in ASST e descritta nel bando di selezione.

4. Ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21.05.2018, saranno prese in considerazione anche le candidature dei dipendenti con rapporto a tempo parziale, finalizzate all'attribuzione di incarichi professionali o di organizzazione di valore inferiore ad € 3.227,85. In alternativa, per incarichi organizzativi di valore superiore, l'istanza di partecipazione sarà accettata purché il candidato dichiari espressamente all'atto della domanda di accettare la modifica del rapporto, rientrando a tempo pieno, qualora nominato assegnatario dell'incarico.
5. Non potranno essere ammesse alla valutazione le domande presentate dai dipendenti ai quali l'ASST abbia irrogato sanzioni disciplinari superiori alla multa di importo pari a 4h della retribuzione nell'ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.
6. La Commissione è nominata dal Direttore Generale ed è così composta:
 - per l'area tecnico-amministrativa: Direttore Amministrativo o suo delegato, Dirigente dell'UOC di riferimento, Direttore UOC di area amministrativa, tecnica e professionale e un segretario verbalizzante.
 - per l'area sanitaria: Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario o loro delegato, Direttore SITRA/Direttore SITRA Territoriale e Direttore Medico di Presidio di riferimento e un segretario verbalizzante.
7. La commissione ha a disposizione 100 punti, così ripartiti:
 - **valutazione titoli**, max 50 punti:
 - 30 titoli di carriera
 - 9 titoli accademici e di studio
 - 4 pubblicazioni
 - 7 Curriculum vitae

Per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni di cui al DPR 220/2001.

- **colloquio, (max 50 punti)**. Il colloquio è finalizzato alla verifica delle capacità teorico pratiche del candidato in relazione alle competenze specifiche della posizione da conferire. Il superamento del colloquio si avrà con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello previsto – (26/50).

La commissione, al termine delle operazioni, formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Art. 8 – nomina degli incaricati

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, su proposta della commissione di cui all'art. 7. Nell'atto di nomina sono specificati:
 - tipologia di incarico
 - le competenze specifiche richieste per la funzione e le linee di attività
 - il peso attribuito alla posizione e l'indennità economica annua.
2. La graduatoria degli idonei a ricoprire l'incarico di funzione ha validità pari alla durata degli incarichi stessi, e potrà essere utilizzata in caso di vacanza della posizione già assegnata.

3. L'incarico di funzione non comporta mutamento del profilo professionale e della categoria di inquadramento, ma soltanto il mutamento delle funzioni che cessano allo scadere dell'incarico.

Art. 9 – durata

1. L'incarico di funzione è a termine e ha una durata di 5 anni.
2. Lo stesso può essere rinnovato, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura sulla base di un avviso di selezione, per una durata massima complessiva di 10 anni.

Art. 10 – assenze

1. A fronte di assenze del titolare di incarico di funzione oltre i 60gg continuativi, come ad esempio in caso di congedo di maternità, malattia, infortunio o congedo straordinario ex Legge n. 104/1992 è prevista la sospensione dell'erogazione dell'indennità economica. Non costituiscono assenze: ferie, riposi compensativi, aggiornamento obbligatorio, componente di commissioni esaminatrici, permessi sindacali (esclusi i distacchi totali e/o parziali), permessi retribuiti per Legge e per matrimonio.

Art. 11 – valutazione

1. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a verifica annuale e a verifica di fine mandato, ad opera del Dirigente responsabile, nei termini e con le modalità stabiliti nell'ambito del sistema di valutazione vigente presso l'ASST.
2. L'incarico di funzione può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, a seguito di valutazione negativa dello stesso.
3. L'ASST, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, acquisisce, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale o legale di fiducia.

Art. 12 – revoca

1. L'incarico può essere revocato anticipatamente con atto scritto e motivato del Direttore Generale, oltre nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11, anche per:
 - diversa organizzazione dell'ASST derivante dalla modifica dell'atto aziendale
 - venir meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione
 - accertata grave inadempienza o sistematica inosservanza degli obblighi e responsabilità derivante dall'affidamento dell'incarico (in tale caso deve essere attivato un procedimento valutativo d'urgenza)
 - sanzione disciplinare che comporti l'irrogazione di almeno 1 giorno di sospensione dal servizio, strettamente correlata all'esecuzione delle funzioni assegnate.
2. Comportano, altresì, l'automatica revoca dell'incarico:
 - la rinuncia dell'interessato

11

- la richiesta dell'interessato di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di incarico con valore economico in misura pari o superiore ad € 3.227,85
 - cessazione del rapporto di lavoro.
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativa alla titolarità dello stesso. Il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alla funzione del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.

Art. 13 – norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce le disposizioni regolamentari in materia esistenti presso l'ASST
2. Qualora si rendessero disponibili nuovi incarichi di funzione l'azienda procederà a metterli a bando con le modalità disciplinate dal presente regolamento.
3. Il personale titolare di incarico di funzione è escluso dall'attività in regime di "Area a pagamento".
4. Il titolare di incarico di funzione può rinunciare all'incarico conferitogli mediante comunicazione scritta da inoltrare almeno con un preavviso di 60 giorni. In caso di minore termine di preavviso, è facoltà dell'Ente differire il termine dell'incarico, onde contemperare le esigenze del dipendente con quelle organizzative aziendali.
5. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Allegato 1

Graduazione incarichi di funzione

Tipologia incarico _____

Titolo incarico _____

AREA	CRITERIO	INDICATORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Dimensione organizzativa di riferimento	Complessità delle attività da governare	governo in autonomia attività proprie dell'U.O. di appartenenza senza interfacciarsi con l'esterno.	10	
		governo in autonomia attività che coinvolgono diverse UU.OO. Aziendali	20	
		governo delle attività che coinvolgono diverse realtà aziendali oltre che interlocutori esterni	30	
Livello di autonomia e responsabilità	Responsabilità organizzativa	basso livello di discrezionalità delegata e/o esercitata per l'incarico	10	
		medio livello di discrezionalità delegata e/o esercitata per l'incarico	20	
		notevole livello di discrezionalità delegata e/o esercitata per l'incarico	30	
Specializzazione richiesta	tipo di specializzazione delle competenze richieste	la funzione necessità di una specifica esperienza già maturata in ambito professionale e formativo	10	
		la funzione necessità di un alto grado di conoscenze tecniche, giuridiche o gestionali maturate in ambito professionale o di adeguata formazione	20	
		la funzione necessità di comprovate competenze professionali di elevata specializzazione o innovative, maturate attraverso esperienze di lavoro ovvero di adeguata formazione anche universitaria o post universitaria	30	
complessità ed implementazione delle competenze connessa all'articolazione aziendale	grado di professionalità richiesti dai compiti affidati e grado di complessità funzionale delle competenze attribuite	competenze base di organizzazione e gestione o specialistiche clinico-assistenziali, già consolidate	10	
		competenze base organizzazione-gestione o specialistiche clinico-assistenziali già consolidate e in parte competenze innovative	20	
		prevalenza di competenze innovative di organizzazione-gestione o specialistiche clinico-assistenziali	30	
Valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali			da 0 a 30	
Totale				